

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3221

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ABENANTE, SULOTTO, JACAZZI, MAFATTI FRANCESCO, MAZZONI,
BIAGINI, ABBRUZZESE, BRONZUTO, RAUCCI, GOMBI**

Presentata il 1° giugno 1966

Istituzione dei comitati provinciali presso gli Enti e gli Istituti gestori forme di previdenza

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale situazione di caos e di crisi del sistema previdenziale ha accentuato fra l'altro la burocratizzazione del settore con grave distacco dell'attività degli Enti dalle esigenze degli assistiti.

I lavoratori, finanziatori e titolari degli Enti, sono sempre più estraniati dalla vita e dalle scelte degli stessi e vengono trattati come oggetto di decisioni da organi burocratici e amministrativi, ligi più alle disposizioni ministeriali che agli scopi istitutivi degli Enti.

I lavoratori si trovano quindi nell'impossibilità di apportare ai vari livelli il contributo della loro diretta esperienza, fino al punto di non avere quasi alcuna possibilità di migliorare l'attività degli Enti nel senso di soddisfare le loro esigenze che, in definitiva, sono lo scopo stesso dell'esistenza degli Enti.

Tale esigenza non è di oggi: già nel passato vi furono precedenti legislativi volti a limitare l'attuale struttura burocratica e accentratrice ed in alcuni Enti si giunse all'istituzione di Comitati provinciali che, pur avendo insufficienti poteri, tendevano a rece-

pire l'esigenza di stabilire un nuovo rapporto tra Enti e lavoratori.

Pur con limiti che sono insiti nelle loro attribuzioni, i Comitati, in definitiva, sono stati una esperienza positiva dalla quale bisogna partire oggi per precisare compiti e funzioni, nel senso di limitare la componente burocratica degli Enti stessi.

Per questo, l'attuale proposta di legge tende a stabilire una regolamentazione base ed unitaria per tutti gli Enti o Istituti previdenziali. I vari articoli della presente proposta tendono a precisare compiti, composizione e durata dei Comitati nella cui composizione è giusto che i lavoratori siano in maggioranza, anche se è salvaguardata la partecipazione di tutti coloro che sono interessati alla gestione degli Enti. Si è anche cercato di precisare il rapporto che deve intercorrere tra il Comitato e gli attuali organi burocratici nonché alcuni problemi che, se non risolti, di fatto potrebbero rendere inoperante la volontà del legislatore e compromettere l'attività degli stessi lavoratori.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S., E.N.P.A.L.S., I.N.A.D.E.L., E.N.P.D.E.D.P., E.N.A.S.A.R.C.O., sono istituiti Comitati provinciali con le forme e i compiti previsti dalla presente legge.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta dei sindacati dei lavoratori, può autorizzare, con decreto, la istituzione dei comitati, disciplinata dalla presente legge, presso altri Enti gestori di forme di previdenza sociale o presso Enti assistenziali.

ART. 2.

I Comitati provinciali sono composti dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

- a) 6 rappresentanti dei lavoratori dipendenti e 3 rappresentanti dei pensionati, designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
- b) 6 rappresentanti dei datori di lavoro;
- c) un medico designato dal Ministro della sanità;
- d) dal direttore della Sede provinciale dell'Ente o dell'Istituto o da un suo delegato, con funzioni di segretario.

Nella prima riunione i Comitati provvedono ad eleggere nel loro seno il Presidente del Comitato ed un vice presidente.

ART. 3.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Comitato;
- b) fissa l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio;
- c) vigila nell'attuazione delle deliberazioni adottate dal Comitato.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente delega le funzioni inerenti al suo ufficio, al vice presidente.

Le riunioni del Comitato sono valide con l'intervento della maggioranza dei membri. Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Comitato entro 30 giorni dalla richiesta avanzata almeno da un terzo dei membri.

ART. 4.

Il Comitato provinciale:

a) si pronuncia sui problemi relativi alla applicazione delle norme concernenti la attività dell'Ente o dell'Istituto entro la circoscrizione della sede provinciale;

b) formula proposte per l'adeguamento dei servizi alle contingenze locali;

c) vigila sull'attività della sede, affinché l'erogazione delle prestazioni sia conforme alle leggi e alle norme regolamentari;

d) consiglia i provvedimenti idonei per coordinare, nell'ambito della circoscrizione, l'attività della sede dell'Istituto o dell'Ente con le organizzazioni sindacali, con i patronati di assistenza e con altre istituzioni locali interessate, e le provvidenze adatte a migliorare le prestazioni dell'Ente o dell'Istituto;

e) esprime parere vincolante sui ricorsi avanzati in prima istanza dagli interessati contro le decisioni dell'Amministrazione dell'Ente o dell'Istituto previdenziale;

f) esprime parere vincolante sulle domande di composizione in via amministrativa delle contravvenzioni elevate per mancato adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali;

g) attua ogni altro compito che sia ad esso affidato dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto o dell'Ente.

ART. 5.

Gli Enti e gli Istituti di cui all'articolo 1 metteranno a disposizione dei Comitati provinciali quanto occorre all'espletamento delle funzioni a questi ultimi affidate, compresi gli atti e i documenti.

ART. 6.

I membri del Comitato durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati. Allo scadere del quadriennio decadono anche i componenti nominati nel corso del quadriennio stesso.

I membri designati dalle organizzazioni sindacali possono essere sostituiti anche nel corso del quadriennio.

ART. 7.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge emana il regolamento di esecuzione.